



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Provvedimento amministrativo

Sommario:	Annullamento di ufficio ex art. 21- nonies L. n.241/1990 – termine ragionevole – mancanza di predeterminazione legislativa – individuazione di un limite temporale entro il quale esercitare il potere di autotutela – fattispecie di annullamento dopo un ventennio – mancanza di specifica ed esauriente motivazione – illegittimità.
Estremi del provvedimento:	C.G.A. ss.rr. n. 661/10 del 12/10/2010 su ricorso straordinario n. 637/08
Massima:	Con il comma 1 dell'art. 21-nonies della L. n.241/1990, come modificata e integrata dalla L.R. n. 15/2005, è stato positivizzato il principio, di origine giurisprudenziale, che <i>“il provvedimento amministrativo illegittimo ... può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati”</i>. Il <i>termine ragionevole</i> non è predeterminato in astratto dalla legge, è pertanto necessario individuare un limite temporale – sebbene connotato da ampi margini di elasticità – entro il quale detto potere di autotutela deve essere esercitato, affinché non siano pretermessi i principi di ragionevolezza e di sedimentazione dell'affidamento del destinatario di un provvedimento amministrativo. A fronte del trascorrere di un termine enormemente lungo – quale non può non considerarsi, sia per il comune sentire, sia anche nella considerazione normativa che gli attribuisce l'art.1158 cod. civ. in materia di usucapione ordinaria, <i>un ventennio</i> – non è ammissibile che si intervenga in autotutela, senza neppure una specifica ed esauriente motivazione sulle ragioni per cui ancora si stimi di esercitare il potere di secondo grado. Nella fattispecie, l'Amministrazione regionale ha annullato in autotutela, dopo quasi un ventennio, un precedente provvedimento di attribuzione alla ricorrente della qualifica di dirigente superiore.
Note	

Redattore: Avv. S.Abbate

Visto:

